



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

All'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SEDE

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

A Accredia
SEDE

Ai Componenti del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica
LORO SEDI

Oggetto: calcolo totale del rame utilizzato, pari al massimale di 28kg/ha in sette anni definito dal Reg. UE n. 1981 del 13 dicembre 2018.

Con riferimento ai quesiti pervenuti alla scrivente Amministrazione circa le modalità di calcolo totale del rame utilizzato, pari al massimale di 28kg/ha in sette anni, così come stabilito dal Reg. UE n. 1981 del 13 dicembre 2018, si rappresenta quanto segue.

In particolare, i quesiti suddetti sono relativi alle modalità di calcolo del massimale suddetto (28 kg/ha in sette anni) con riferimento ai soli apporti tramite prodotti fitosanitari oppure anche agli apporti tramite fertilizzanti

In via preliminare, si ribadisce che ai sensi dell'art. 2, punti 8) e 9) del DM n. 6793 del 18 luglio 2018, occorre un appropriato "documento giustificativo" che attesti preventivamente l'esigenza di ricorrere a concimi ed ammendanti o a prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie nelle unità di produzioni biologiche.

Inoltre, nel merito, si evidenzia altresì che nel richiamato Reg. UE n. 2018/1981 è esplicitamente riportato quanto segue:

"...Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II. Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno; — alla protezione dell'acqua e degli organismi non

bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; — alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame...”.

Ciò premesso, appare evidente che il calcolo sull'apporto di rame da altre fonti diverse dai prodotti fitosanitari è demandato agli Stati membri qualora **“l'informazione sia disponibile”**.

Nel caso della produzione biologica, l'informazione suddetta è sempre disponibile atteso che anche gli apporti di rame tramite fertilizzanti devono sempre essere giustificati preventivamente da apposito *“documento giustificativo”*.

Oreste Gerini
Direttore generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)